



Ruolo Generale n. 3228/2021



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

NONA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dr. **Pasquale Maria Cristiano** Presidente

dr.ssa **Natalia Ceccarelli** Consigliere

dr. **Giuliano Tartaglione** Consigliere rel./est.

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile in grado di appello iscritta al **n. 3228/2021 R.G.A.C.**, posta

in decisione all'udienza collegiale del *Data\_1*, con termini sino al

*Data\_2* per il deposito delle comparse conclusionali e sino all' *Data\_3*

per il deposito delle memorie di replica, e vertente

TRA

*Parte\_1* nato a *LgN\_1* l' *DtN\_1*, C.F.

*C.F.\_1*, *Parte\_2* nato a *LgN\_1* l'

*DtN\_2* ed ivi residente alla *Indirizzo\_1* C.F.

*C.F.\_2* *Parte\_3*, nato a *LgN\_1* il *DtN\_3*, C.F.

*C.F.\_3*, e *Parte\_4* nata a *LgN\_1* il

*DtN\_4* ed ivi residente alla *Indirizzo\_2* ad *Luogo\_1* *Ind\_3*, C.F.



**C.F.\_4** tutti elettivamente domiciliati in **Lg\_2** alla **[...]**

**Indirizzo\_4** presso lo studio dell'avvocato **Persona\_1** C.F.

**C.F.\_5**, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso per decreto ingiuntivo;

APPELLANTI

**E**

**Controparte\_1** **liquidazione**, in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, con sede in **Lg\_2** alla **Indirizzo\_5**,

C.F. **P.IVA\_1**, elettivamente domiciliata in **Lg\_2** alla **Indirizzo\_6**

**[...]** presso lo studio degli avvocati **Avvocato\_1**, C.F.

**C.F.\_6**, ed **Avvocato\_2** C.F. non indicato, che la

rappresentano e difendono in virtù di procura rilasciata su foglio allegato

alla comparsa di costituzione e risposta;

APPELLATA

**E**

**Controparte\_2**

**[...]** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in **Lg\_2**

alla **Indirizzo\_7**, C.F. **P.IVA\_2**, elettivamente domiciliata in

**Lg\_2** alla **Indirizzo\_8** presso lo studio dell'avvocato **Avvocato\_3**,

C.F. **C.F.\_7**, che la rappresenta e difende, unitamente agli

avvocati **Avvocato\_4** C.F. **C.F.\_8**, **Controparte\_3**

C.F. **C.F.\_9** e **Controparte\_4** C.F. **C.F.\_10**,

in virtù di procura rilasciata su foglio allegato alla comparsa di costituzione

e risposta;

APPELLATA



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

§ 1. Con decreto n. 3101/2016 emesso il *Data\_4* il Tribunale di Napoli ingiungeva al *CP\_2* *Controparte\_2* [...] (d'ora in avanti solo *Co*) ed alla *Controparte\_1* in liquidazione (d'ora in avanti solo *CP\_1*) il pagamento, in solido, dei seguenti importi:

- € 23.335,45 in favore di *Parte\_1* ;
- € 23.335,45 in favore di *Parte\_5* ;
- € 15.756,39 in favore di *Parte\_2* ;
- € 2.380,00 in favore di *Parte\_4* ;

oltre interessi e spese di procedura, a titolo di saldo dei compensi loro spettanti (quali, i primi tre, componenti del Collegio Arbitrale, nominato su ricorso ex art. 810 c.p.c. per la soluzione di una controversia insorta tra le società ingiunte, e, la quarta, come segretario del Collegio), come liquidati, ai sensi dell'art. 814 comma 2 c.p.c., dal lodo irrituale del *Data\_5*.

La *Co* proponeva opposizione avverso il detto decreto spiegando domanda riconvenzionale volta alla restituzione ex art. 2033 c.c. di € 40.061,87, indebitamente corrisposti agli opposti. In particolare, sottolineava che in mancanza di accettazione della *CP\_1* non solo non poteva ritenersi sussistente il vincolo di solidarietà passiva tra le società ma comportava, altresì, il diritto alla restituzione di quanto pagato per la propria quota.

La *CP\_1* proponeva distinta opposizione eccependo preliminarmente l'incompetenza per valore del giudice adito con riferimento alla domanda proposta dalla dr.ssa *Parte\_4* in favore del



Giudice di Pace e, nel merito, contestando la domanda; in particolare, rilevava di non aver mai accettato l'importo autoliquidato dal Collegio Arbitrale (autoliquidazione avente valore di mera proposta contrattuale) e che il pagamento da parte della *Co* non poteva integrare idonea accettazione della proposta.

Si costituivano gli opposti contestando le avverse citazioni; riunite le opposizioni, con sentenza n. 3896/2021 pubblicata il *Data\_6* il Tribunale di Napoli così decideva:

a) *Dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Napoli con riferimento alla domanda proposta da *Parte\_4* per essere competente il Giudice di pace, innanzi al quale tale domanda potrà essere riassunta nel termine di cui all'art. 50 c.p.c.*

b) *Accoglie le opposizioni proposte da *Controparte\_5* [...] e da *Controparte\_1* in liquidazione; per l'effetto:*

c) *Revoca il decreto ingiuntivo opposto;*

d) *Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da *CP\_2**

e) *Compensa integralmente le spese di lite in tutti i rapporti processuali tra le parti.*

Il Tribunale Partenopeo riteneva, preliminarmente, fondata l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla *CP\_1* in relazione alla domanda proposta dalla dr.ssa *Parte\_4* (dell'importo di € 2.380,00); al riguardo rilevava l'inapplicabilità dell'articolo 10 c.p.c. in presenza (come nella specie) di domande proposte da diversi soggetti, e dell'articolo 104 c.p.c. che concerne l'ipotesi di pluralità di domande, non



altrimenti connesse per il titolo e per l'oggetto, promosse dal medesimo attore nei confronti della stessa parte. Per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo (nullo) emesso a favore della dr.ssa *Parte\_4* .

Nel merito accoglieva le opposizioni a valle del seguente iter argomentativo:

-con ordinanza del *Data\_7* il Collegio Arbitrale determinava in € 32.000,00 l'acconto sul compenso finale (€ 10.000,00 per ciascuno dei componenti ed € 2.000,00 per il segretario);

-l'acconto veniva regolarmente corrisposto dalle società ingiunte;  
-nel lodo emesso il *Data\_5* il Collegio liquidava in € 35.000,00 il compenso per ciascun componente ed in € 5.000,00 il compenso per il segretario (detratti, in ogni caso, gli acconti già versati), ponendo gli stessi a carico della *Co* per un terzo e della *CP\_1* per i due terzi;

-solo la *Co* corrispondeva la propria quota (€ 24.114,37, quale differenza tra gli onorari complessivamente liquidati nel lodo e quanto già versato a titolo di acconto);

-la *CP\_1* invece, non dava riscontro alle richieste di pagamento dei compensi;

-l'autoliquidazione operata dagli arbitri nel lodo non poteva ritenersi vincolante per le parti in quanto non accettata dalla *CP\_1* non potendo *assegnarsi valore di accettazione alla mancata contestazione del pro forma di parcella e ai solleciti di pagamento* (pag. 7 della sentenza);

-la solidarietà del *Co* andava esclusa anche per un secondo ordine di ragioni, ovvero per il frazionamento dell'obbligazione originaria per un terzo a carico della *Co* e due terzi a carico della *Controparte\_6*

[...]



(frazionamento non contestato), per cui non può ritenersi sussistere alcun vincolo solidale in capo al CP\_2 per il pagamento di quanto liquidato nel lodo arbitrale a carico dell'altra compromittente (pag. 8);

-la domanda, proposta in via subordinata, di pagamento dell'importo indicato nel decreto ingiuntivo in virtù dell'esecuzione dell'incarico conferito agli arbitri va, infine, rigettata non avendo gli opposti fornito precise allegazioni atte a consentire una liquidazione giudiziale dei compensi (pag. 9) bensì unicamente allegato le tabelle forensi; sarebbe stato necessario illustrare l'attività svolta, individuare i parametri di compenso applicati per giungere alla liquidazione contenuta nel lodo, con riguardo al valore della controversia, all'oggetto della stessa e all'enunciazione di ogni dato utile (ancora pag. 9).

§ 2. Con atto di citazione innanzi a questa Corte, ritualmente notificato a controparti a mezzo p.e.c. il Data\_8 , Parte\_1 , [...] Parte\_2 , Parte\_3 e Parte\_4 proponevano appello avverso la detta sentenza.

Argomentando motivi a sostegno del gravame, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

- riformare la sentenza impugnata in ragione delle deduzioni rassegnate e, quindi, ritenere accettato da parte della Controparte\_1 in lid. il compenso così come determinato all'interno del lodo emesso in ragione della condotta posta in essere e, quindi, condannare la stessa al pagamento della obbligazione inadempita, oltre interessi moratori;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del punto precedente, sulla base della documentazione in possesso,



*provvedere a determinare il compenso richiedibile alle parti in ragione*

*della mancata contestazione lungo tutto il corso del giudizio circa la*

*sussistenza della prestazione resa, come tra l'altro sottolineato anche*

*dal precedente giudice;*

➤ *il tutto con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio, con*

*distrazione di spese nei confronti del procuratore antistatario.*

Con comparsa depositata in data *Data\_9* si costituiva la [...]

*CP\_1* contestando l'avverso gravame ritenendolo infondato in fatto e in

diritto. In caso di accoglimento del gravame con riferimento alla domanda

di *Parte\_4*, ovvero in caso di riforma della declaratoria di

incompetenza del Tribunale, chiedeva rigettarsi la domanda per le eccezioni

assorbite nella pronuncia di incompetenza, riproposte ex art. 346 c.p.c..

Con comparsa depositata in data *Data\_10* si costituiva il *Co*

eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del gravame ex artt. 342

c.p.c. o 348bis c.p.c.; deduceva, in ogni caso, l'inammissibilità ex art. 345

c.p.c. della domanda subordinata proposta per la prima volta con il

gravame; nel merito, contestava l'appello chiedendone il rigetto.

Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del *Data\_1*, sulle

rinnovate conclusioni delle parti, la causa veniva assegnata a sentenza, con

concessione dei termini fino al *Data\_2* per il deposito delle comparse

conclusionali e fino all' *Data\_3* per il deposito delle memorie di replica.

## CONCISA ESPOSIZIONE IN FATTO E IN DIRITTO DELLA

### DECISIONE

§ 3. L'appello - ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché

contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo



grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui *gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata) - è infondato e va, pertanto, rigettato.*

§ 3.1 Con il **primo motivo** gli appellanti lamentano l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non vincolante l'autoliquidazione operata dal Collegio arbitrale alla luce del comportamento serbato dalle due società, ovvero, da un lato, l'accettazione espressa da parte della *Co* e, dall'altro, l'inerzia da parte della *CP\_1*. Di contro, sostengono gli appellanti, dalla comparsa di costituzione e risposta depositata da quest'ultima società in primo grado emergeva come il mancato pagamento da parte della appellata società inadempiente era dovuto solo ed esclusivamente a ragioni economiche interne che, tra l'altro, avevano condotto gli organi apicali della stessa a porla in liquidazione (pag. 4 dell'appello). Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'inerzia della *CP\_1* a fronte delle richieste di pagamento dei compensi non può integrare una mancata accettazione della somma liquidata nel lodo.





Il motivo non ha pregio.

La liquidazione degli onorari operata nel lodo dagli arbitri ha, per dottrina e giurisprudenza (così già Cass. sent. nn. 3006/1971 e 2406/1973, e, nella giurisprudenza più recente, Cass. sent. n. 12536/2012) concordi, valore di mera proposta, che le parti possono accettare o non accettare; solo in caso di accettazione di tutte le parti (Cass. sent. n. 3383/2004), essa assume valore vincolante; diversamente, ovvero in caso di mancata accettazione anche di una sola parte, la proposta non avrà alcun effetto, nemmeno nei confronti della parte che l'abbia accettata (Trib. Napoli *Data\_11* e Cass. sent. n. 474/2005).

Circa le modalità della mancata accettazione la dottrina ha affermato che essa non necessita di alcuna formalità, essendo sufficiente che le parti non corrispondano quanto richiesto dagli arbitri.

Ciò premesso in termini generali, nel caso di specie appare evidente che il rifiuto, opposto dalla *CP\_1*, al pagamento dei compensi richiesti dagli odierni appellanti, per quanto intervenuto a distanza di un anno dal lodo (e solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo), impedisce di poter configurare il comportamento serbato in precedenza (comunque assolutamente neutro ed inerte) quale accettazione implicita della proposta fatta nel lodo con la autoliquidazione dei compensi. Irrilevante ai fini *de quibus* è, infine, il motivo del mancato pagamento, ovvero le difficoltà economiche della società debitrice, non colorando di una sicura manifestazione di volontà in termini di manifestazione il comportamento complessivamente serbato dalla società.

La motivazione resa sul punto dal Tribunale va, quindi, pienamente



condivisa ed il motivo di gravame va rigettato.

§ 3.2 Con il **secondo motivo** gli appellanti lamentano l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda subordinata di liquidazione del compenso loro spettante; sostengono, in particolare, che contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, avevano depositato *ogni documento endoprocedimentale ed extraprocedimentale utile a far comprendere al Giudice tutta l'attività svolta* (pag. 6 dell'appello). Inoltre, non avevano depositato alcuna memoria *in ragione della consapevolezza della piena disponibilità del materiale occorrente...per poter valutare il lavoro svolto dal Collegio arbitrale e, quindi, determinare il giusto compenso, se difforme da quello richiesto nel lodo* (ancora pag. 6).

Anche tale motivo è infondato.

Come correttamente evidenziato dal primo giudice, la richiesta subordinata di riconoscimento dei compensi, nel medesimo *quantum* autoliquidatosi nel lodo, in tesi ammissibile<sup>1</sup>, non può trovare accoglimento per la mancanza di *precise allegazioni atte a consentire una liquidazione giudiziale dei compensi* (pag. 9 della sentenza). Difetta qualsiasi illustrazione dell'attività svolta onde inferire la congruità del *quantum* autoliquidato nel lodo.

Tale deficit di allegazione non risulta affatto superato nell'atto di appello, ove, anzi, gli appellanti non indicano nemmeno quali documenti *endoprocedimentali ed extraprocedimentali* siano stati depositati in primo grado, idonei a provare l'attività concretamente svolta dal collegio arbitrale.

<sup>1</sup> Essendo, per giurisprudenza e dottrina unanimi, il giudizio ordinario di cognizione (anche mediante richiesta di decreto ingiuntivo) alternativo al procedimento camerale previsto dal comma 2 dell'articolo 814 c.p.c..



In altri termini, il Tribunale, prima, e la Corte, dopo, si trovano

nell'impossibilità di verificare l'attività concretamente svolta dal collegio

arbitrale, sulla cui base parametrare i compensi dovuti agli arbitri.

§ 3.3 Con il **terzo (ed ultimo) motivo** gli appellanti lamentano

l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la

propria incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace sulla

domanda proposta dal segretario del collegio arbitrale, *Parte\_4*

[...] Pur nella diversità delle domande proposte dai componenti e dal

segretario del Collegio Arbitrale, si sostiene che *tra le diverse domande*

*proposte nel ricorso monitorio ricorre una connessione propria per il titolo,*

*rappresentato (esso titolo) dal lodo arbitrale contenente la proposta contrattuale del*

*quantum e, in senso più lato, dal verbale di costituzione del Collegio arbitrale ove*

*veniva nominato anche il segretario (pagina 7 dell'appello). Pertanto, ai sensi*

dell'articolo 103 comma 2 c.p.c. la connessione tra le diverse domande per il

titolo dal quale dipendono comporterebbe la competenza (per tutte) in capo

al giudice della causa di valore superiore, ovvero del Tribunale.

Il motivo è inammissibile.

La pronuncia del Tribunale dichiarativa della propria incompetenza

per valore a favore del Giudice di Pace, in qualsiasi forma sia assunta

(ordinanza o sentenza), è impugnabile esclusivamente con il regolamento di

competenza ex artt. 42 e 44 c.p.c. (Cassazione costante, da ultimo Cass. ord.

n. 16137/2022).

Ne segue che la sentenza oggetto dell'odierno appello andava

impugnata, relativamente al capo declinatorio della competenza per valore

sulla domanda proposta dalla *Parte\_4*, mediante regolamento di



competenza.

Per tutto quanto esposto l'appello va, in relazione ai primi due motivi, rigettato e, in relazione al terzo, dichiarato inammissibile.

§ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, come da dispositivo che segue, sulla base delle tabelle introdotte con il D.M. 55/2014, come aggiornati con D.M. 147/2022, in importi prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 52.000,01 ad e 260.000,00) in ragione della natura delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta, con esclusione della voce per la fase istruttoria, non svoltasi (Cass. ord. n. 10206/2021), con attribuzione, di quelle liquidate in favore della **CP\_1** in favore degli avvocati Aldo ed **Avvoc\_1** [...], dichiaratisi antistatari.

Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1<sup>quater</sup> T.U. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da **Parte\_1**, **Parte\_2** [...], ed **Parte\_3** nei confronti della **Controparte\_7** in liquidazione e **Controparte\_2** avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data **Data\_6**, n. 3896/2021, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) Rigetta i primi due motivi di appello e dichiara inammissibile il terzo;
- 2) Per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;



3) Condanna *Parte\_1* , *Parte\_2* ed [...]

*Parte\_3* , in solido, al pagamento, in favore della *Controparte\_7*

*in liquidazione* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, delle

spese di lite del presente grado, che liquida in complessivi **4.995,50**

per compensi, oltre IVA e CPA, se dovute, oltre rimb. forf. come per

legge nella misura del 15% dei compensi, **con attribuzione agli**

**avvocati** *Avvocato\_2* **ed** *Avvocato\_1* **dichiaratisi**

**antistatari;**

4) Condanna *Parte\_1* , *Parte\_2* ed [...]

*Parte\_3* , in solido, al pagamento, in favore del [...]

*Controparte\_2* in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, delle spese di lite del presente grado, che

liquida in complessivi **4.995,50** per compensi, oltre IVA e CPA, se

dovute, oltre rimb. forf. come per legge nella misura del 15% dei

compensi;

5) Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13

comma 1<sup>quater</sup> D.P.R. 115/2002.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del *Data\_12*

IL CONSIGLIERE EST.

Dott. Giuliano Tartaglione

IL PRESIDENTE

Dott. Pasquale Maria Cristiano